



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 5 del 10/01/2018

OGGETTO: ALLOGGI ERP - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253 DEL 29/09/2016

Premesso altresì che:

- con D.G.R. n. 1515 del 27/07/2015 è stato approvato l'avviso pubblico e il modulo di domanda denominato "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Legge 23 maggio 2014, n.80, art. 4. Criteri e indirizzi per la raccolta delle proposte di intervento da parte dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA e per la formulazione delle graduatorie regionali";
- con D.G. n.129 del 28/08/2015 è stato approvato il progetto per la "Manutenzione straordinaria degli immobili di ERP di Via Risorgimento e Piazza Scanderbeg (Castellaneta, TA)" redatto dal Resp. VII Area - Ufficio Patrimonio Arch. Pasquale Dalò di importo complessivo pari ad € 1.850.000,00 e comprendente i seguenti elaborati: Relazione generale, Quadro tecnico economico, Prime indicazioni per la stesura del piano della sicurezza, Documentazione fotografica, R1 Inquadramento urbanistico, R2 Pianta stato di fatto Via Risorgimento, R3 Pianta stato di fatto Piazza Scanderbeg, P1 Pianta di progetto Via Risorgimento, P2 Pianta di progetto Piazza Scanderbeg;
- con Determinazione Dirigenziale n.325 del 18/09/2015 della Regione Puglia – Servizio Politiche abitative sono stati dichiarati finanziabili, tra gli altri, gli interventi di cui alla lettera b) ricomprendenti gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Piazza Scanderbeg per € 1.300.000,00 e gli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Via Risorgimento per € 550.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.48 del 08/03/2016 della Regione Puglia – Servizio Osservatorio condizione abitativa, programmi comunali e Iacp è stato concesso il finanziamento provvisorio relativo agli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Piazza Scanderbeg per un importo pari a € 1.300.000,00;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n.244 del 08/03/2016 della Regione Puglia – Servizio Osservatorio condizione abitativa, programmi comunali e Iacp è stato disposto altresì il finanziamento provvisorio relativo agli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili ERP presso Via Risorgimento per un importo pari a € 550.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 29/09/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg";
- all'esito della procedura di gara è risultato primo classificato il costituendo Raggruppamento "Mate Soc. Coop.– Studio Rotondo Ingegneri";
- a seguito di segnalazione pervenuta nonché esperite le verifiche da parte del RUP, è emerso che due componenti del suddetto Raggruppamento svolgono attività di impiego pubblico a tempo pieno presso altre PP.AA. e, pertanto, ravvisata l'incompatibilità degli stessi a poter assolvere all'incarico, vista anche la mancanza di qualsivoglia autorizzazione preventiva, con Determina Dirigenziale n. 108 del 09/03/2017 si è proceduto all'esclusione del Raggruppamento "Mate Soc. Coop.–Studio Rotondo Ingegneri";
- con successiva Determina Dirigenziale n. 129 del 23/03/2017 si è, quindi, proceduto all'aggiudicazione in favore della ditta seconda in graduatoria, FINEPRO S.r.l.

Considerato che:

- avverso le Determinazioni innanzi citate è insorto con ricorso innanzi al TAR Puglia, Lecce, il RTP MATE-Rotondo eccependo l'illegittimità della propria esclusione;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- con ricorso incidentale la ditta FINEPRO S.r.l. ha, a sua volta, evidenziato l'illegittimità della valutazione dell'offerta tecnica operata dalla stazione appaltante in favore del RTP MATE-Rotondo atteso che in essa manca il documento denominato *"Relazione tecnica servizio direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza"*;
- con nota prot. n. 17110 del 17/07/2017 il RUP ha chiesto chiarimenti alla Commissione di gara in considerazione della circostanza che il Disciplinare di gara prevede espressamente che l'Offerta tecnica contenuta nella busta B debba essere corredata da due distinte relazioni, una afferente lo svolgimento delle prestazioni progettuali ed un'altra afferente la direzione dei lavori;
- con nota assunta al prot. n. 21847 del 19.09.2017 la Commissione di gara ha prodotto il verbale della seduta riservata del 07.08.2017 all'esito del quale, viste le doglianze sollevate da Finepro, ha riconosciuto che in sede di gara, per quel che attiene l'offerta tecnica, *"il RTP MATE-ROTONDO ha effettivamente allegato in duplice copia la medesima relazione nei contenuti, una attinente la fase di progettazione, l'altra attinente la fase relativa alla Direzione lavori, che nei contenuti era la stessa relazione"* e che, quindi, il RTP MATE- ROTONDO ha prodotto *"la stessa relazione in duplice copia ma con titoli di copertina differenti"*;
- in virtù di tale riscontrato vizio, la Commissione ha riconosciuto la sussistenza dell'errore, non sanabile per mezzo del soccorso istruttorio in quanto inerente la documentazione tecnica, ed ha nuovamente valutato l'offerta del suddetto RTP, attribuendole un punteggio inferiore;
- in particolare, all'esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione, anche in caso di riammissione del RTP MATE-Rotondo, quest'ultimo sarebbe collocato al secondo posto;
- con Determinazione n. 378 del 04/10/2017 il RUP ha preso atto del verbale della Commissione di gara e delle relative risultanze;
- nelle more, con sentenza n. 01499/2017 del 22.09.2017, il TAR della Puglia sez. di Lecce ha accolto il ricorso principale proposto dal RTP MATE-Rotondo, limitatamente alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale n. 108 del 9.03.2017 di esclusione del suddetto RTP Mate-Rotondo e della successiva D.D. n. 129 del 23.03.2017 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara ed ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale proposto da Finepro statuendo che *"con la eventuale riammissione della ricorrente a seguito del giudizio, il procedimento ritorna alla fase della proposta di aggiudicazione"* per cui *"l'accoglimento del presente ricorso non contiene alcuna automatica statuizione sulla spettanza del bene della vita, residuando comunque un margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione, in vista dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva"*;

Preso atto che:

- giusta nota a firma del legale incaricato della difesa dell'Ente, la rinnovazione della procedura di gara, mantenendo ferme le offerte già presentate e valutate, determinerebbe una evidente violazione dei principi di segretezza delle offerte e di *par condicio* tra le imprese concorrenti in quanto la Commissione dovrebbe valutare offerte già note, specialmente nella componente del prezzo;
- la dominante giurisprudenza amministrativa sul punto ha stabilito che nei casi in cui la procedura di gara pubblica (come nell'ipotesi in esame, di aggiudicazione dell'appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta alla commissione di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica; il principio di segretezza dell'offerta economica si pone, infatti, a presidio dell'attuazione della regola costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* tra i concorrenti, dovendosi così necessariamente garantire la libera valutazione dell'offerta tecnica;
- la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica così da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate e tale possibilità, anche solo eventuale, va ad inficiare la regolarità della procedura;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- che a conclusioni diverse non può neppure condurre la sentenza n. 30 del 2012 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, relativa alla diversa fattispecie in cui un'offerta era stata completamente pretermessa e successivamente riammessa in gara a seguito del giudicato di annullamento dell'esclusione;

Considerato che l'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, nel disciplinare la revoca del provvedimento amministrativo, prevede quali presupposti, tra gli altri, anche quello della nuova valutazione dell'interesse pubblico e che alla luce di quanto innanzi argomentato sussistono tutti i presupposti per il ritiro del bando e degli atti di gara,

Ritenuto che il potere della Pubblica Amministrazione di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara è sempre esercitabile;

Considerato che nei contratti di appalto la Pubblica Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l'impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell'atto di aggiudicazione, anche definitiva, purché la conseguente azione amministrativa sia condotta con i necessari crismi della legittimità;

Considerato inoltre che l'aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l'amministrazione procedere in autotutela;

Visto l'articolo 21 della Legge n° 241/1990 che stabilisce che in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad effetto durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, con ciò potendo concludere che se è revocabile l'atto di aggiudicazione definitiva avente natura provvedimento, ancor di più lo è la proposta di aggiudicazione, ancora ad effetti instabili, cui il TAR Puglia, Lecce, ha riportato la procedura *de qua*;

Ritenuto, quindi, con il presente atto di dare esecuzione a quanto disposto anche dal TAR Puglia, Lecce, con la sentenza n. 1499/2017;

Considerate,

- la deliberazione di giunta comunale del 27.12.2017 n. 80 con cui viene riconosciuto il pubblico interesse e impartita la direttiva funzionale per una celere realizzazione degli interventi manutentivi;
- la nota dell'area V Lavori Pubblici di quest'Ente del 03.01.2018 con cui viene proposta la rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento;
- la nota da parte dell'Ente Finanziatore avuta con nota 04.01.2018 con cui vi è la presa d'atto del nuovo cronoprogramma dell'intervento;

Tutto ciò premesso, vista

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellana Grotte ed il Comune di Laterza;
- Il Regolamento della Centrale Unica di Committenza relativo alle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

1. Prendere atto:
 - a. della deliberazione di giunta comunale del 27.12.2017 n. 80 con cui viene riconosciuto il pubblico interesse e impartita la direttiva funzionale per una celere realizzazione degli interventi manutentivi;
 - b. la nota dell'area V Lavori Pubblici di quest'Ente del 03.01.2018 con cui viene proposta la rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento;
 - c. la nota da parte dell'Ente Finanziatore avuta con nota 04.01.2018 con cui vi è la presa d'atto del nuovo cronoprogramma dell'intervento;
2. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 253 del 29/09/2016 con cui si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali di ERP di Via Risorgimento e P.zza Scanderbeg";
3. di dichiarare, di conseguenza, privi di effetti tutti i successivi atti adottati ed, in particolare, i verbali di gara relativi allo svolgimento delle operazioni di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche e dell'apertura ed esame delle offerte economiche nonché degli atti con i quali è stata disposta l'esclusione del RTP MATE-Rotondo e l'aggiudicazione in favore di Finepro;
4. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Lì, 10/01/2018

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)